

## RELAZIONE DEL REVISORE UNICO

Incaricato delle funzioni di revisore legale (art.14 del D. Lgs. 27 Gennaio 2010 n°39)

*All'Assemblea dei Sigg.ri Soci del*

### CIS SpA

Via W. Tobagi, 16 - 51037 Montale (PT)

Capitale Sociale Euro 4.970.176,20 I.V.

C.C.I.A.A Pistoia 130588 - Registro imprese e Codice Fiscale 00372200477

### PREMESSE

L'Organo di Controllo, nell'esercizio in esame, ha svolto le funzioni previste dall'art. 2409 bis Codice Civile.

*Nella presente Relazione ogni riferimento al Bilancio ed alla società, se non precisato diversamente, indica il Bilancio oggetto della relazione e la società alla cui proprietà è rivolta la medesima relazione; il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario.*

La presente Relazione di Revisione è redatta ai sensi dell'art.14 del Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n.39;

### ***Relazione sulla Revisione contabile del Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2023***

### GIUDIZIO

#### Giudizio Positivo

A giudizio del sottoscritto Revisore, che ha svolto la revisione contabile, il Bilancio dell'Esercizio 2023 di cui alle premesse fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'Esercizio chiuso alla data indicata nella Relazione, in conformità alle Norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

#### *Elementi alla base del giudizio*

Il Revisore ha svolto la revisione contabile in conformità ai Principi di revisione internazionali ISA Italia. Le sue responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del Bilancio di Esercizio* della presente relazione. Il Revisore è indipendente rispetto alla società, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del Bilancio. Il Revisore ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il suo giudizio.

## **Responsabilità dell'Amministratore Unico e del Revisore Unico per il Bilancio dell'Esercizio.**

L'Amministratore Unico è responsabile per la redazione del Bilancio d'Esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla Legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'Amministratore Unico è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del Bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'Amministratore Unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del Bilancio di Esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Revisore Unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla Legge, sul processo di predisposizione dell'Informativa finanziaria della Società.

## **Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del Bilancio di Esercizio**

Gli obiettivi del Revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Bilancio di Esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una Relazione di revisione che includa il suo giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del Bilancio di Esercizio. Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, il Revisore ha esercitato il giudizio professionale ad ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre il Revisore:

- ✓ ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- ✓ ha definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;
- ✓ ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il suo giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ✓ ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ✓ ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Amministratore Unico, inclusa la relativa informativa;
- ✓ è giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dall'Amministratore Unico del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, è tenuto a richiamare l'attenzione nella Relazione di revisione sulla relativa informativa di Bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del suo giudizio. Le sue conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ✓ ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del Bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il Bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ✓ ha comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

### **Richiamo di Informativa**

L'Amministratore Unico, nell'ambito di colloqui avvenuti nel corso dell'esercizio o con specifici reports, ha comunicato all'Organo di Revisione, le informazioni di seguito richiamate che si espongono così come sono state ricevute e senza commenti. L'Amministratore Unico ha :

- riportato informazioni aggiornate sulla " continuità aziendale " alla data di preparazione del Bilancio circa la valutazione fatta inerente la sussistenza del presupposto della continuità aziendale richiamando il Verbale dell'Assemblea Soci del 20-3-2024 dove si delibera la proroga tecnica al 31-12-2024 del Contratto di Conduzione dell'Impianto e la successiva Procedura di Gara;
- fornito indicazioni circa l'Utile di Esercizio che non viene distribuito.

Il giudizio del Revisore non è riferito alle informative qui riportate.

### **Relazione su altre disposizioni di Legge e Regolamentari**

*(art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010)*

L'Amministratore Unico della Società è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione, incluse la sua coerenza con il relativo Bilancio di Esercizio e la sua conformità alle norme di Legge.

Il Revisore ha svolto le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il Bilancio di Esercizio e sulla conformità della stessa alle norme di Legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

### *Giudizio*

In adempimento alla disposizione dell'Art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, a giudizio del Revisore, che ha esercitato il proprio spirito critico basato sulla conoscenza e sulla comprensione della società e del relativo contesto oltre alle informazioni acquisite nel corso dell'attività di revisione, la Relazione sulla gestione è coerente con il Bilancio di Esercizio ed è redatta in conformità alla Legge e non ha nulla da riportare.

Alla luce delle risultanze dell'attività svolta il Revisore Unico propone ai Soci di approvare il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2023, così come redatto dall'Amministratore Unico. Il Revisore Unico concorda con la proposta, fatta dall'Amministratore Unico in Nota Integrativa, sulla destinazione dell'Utile di Esercizio per € 12.875,00 a Riserva Legale e per € 244.629,00 a Riserva Straordinaria.

Pescia, 05 Giugno 2024

Il Revisore Unico  
Dott. Roi Giorgi

